

L'artigianato bergamasco



Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 5 - Luglio/Agosto 2019 - anno LXX

**APPROVATO
IL DECRETO CRESCITA**

Con l'approvazione del Decreto
Crescita molte novità in
materia fiscale.

In vigore dal 30 Giugno scorso, il Decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019, contiene moltissime novità soprattutto di rilevanza fiscale.
Nelle prossime pagine analizzeremo alcuni punti salienti.



FISCALE

Importanti novità in materia fiscale

LAURO



Importanti novità in materia di lavoro



ASSOARTIGIANI

Il Presidente Villa incontra
il Senatore Sacconi

ASSOARTIGIANI

RAPPRESENTANZA



Il Questore in visita



Assemblea annuale

RAPPRESENTANZA

ASSOARTIGIANI



Assemblea straordinaria



**STRATEGIE
SOLUZIONI
SERVIZI**

L'energia creativa di
Manzù simbolo del
significato profondo
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi
dell'UNIONE ARTIGIANI
di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria
N° 5 - Luglio/Agosto 2019 - ANNO LXX
Chiuso in redazione il 24/07/2019

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA
UNIONE SERVIZI s.r.l.
24122 Bergamo
Tel 035 23.87.24



UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO



Importanti novità in materia fiscale

Il **Decreto crescita** (Decreto Legge n. 34/2019), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e **in vigore dal 30 giugno 2019**, contiene tante novità di rilevanza fiscale, alcune di queste aggiunte durante l'iter di conversione in legge, altre confermate nella loro stesura originaria. Alcune disposizioni fanno capo alla cosiddetta semplificazione fiscale. Tra le misure, spicca lo slittamento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IMU/TASI, inoltre vi sarà la proroga tanto attesa al 30 settembre 2019 per i versamenti dei soggetti agli ISA. Infine si segnala la riapertura della rottamazione ter, e del saldo e stralcio con la nuova scadenza al 31 luglio.

Più tempo per la presentazione della dichiarazione dei redditi

Il decreto sulla crescita ha spostato la data di **presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi** di due mesi. Il termine passa **dal 30 settembre al 30 novembre** (quest'anno si arriverà fino al 2 dicembre poiché la scadenza cade di sabato). La proroga per la presentazione del modello Redditi, ha effetto anche sul ravvedimento operoso solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. In sede di conversione, è stato introdotto l'articolo 13-bis nel D.Lgs n. 472/1997, che individua il principio della sanatoria frazionata. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può applicare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti (ravvedimento parziale).

Il contribuente applicherà il ravvedimento:

- * per i singoli versamenti (con le riduzioni previste);
- * per il **versamento complessivo** (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della data di regolarizzazione).

La dichiarazione tardiva del modello Redditi, si potrà presentare entro il 1° marzo 2020, e di conseguenza di allungano i termini anche per presentare la dichiarazione integrativa per modificare il rimborso in compensazione.

E' spostato a regime dal 30 settembre al 30 novembre (quindi quest'anno 2 dicembre) anche il termine per l'invio del modello Irap, che deve essere utilizzato per dichiarare l'imposta regionale sulle attività produttive.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle dichiarazioni, il decreto precisa che costituisce grave irregolarità, l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti incaricati hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere. E' prevista la revoca dell'abilitazione in presenza di gravi o ripetute irregolarità nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni, ed è previsto l'obbligo per i soggetti incaricati di rilasciare al contribuente l'impegno cumulativo a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni o nelle comunicazioni.

Controlli informali

In sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis all'art. 36-ter, DPR n. 600/73, il quale contiene una disposizione in base alla quale l'Ufficio non può chiedere al contribuente, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, documenti relativi a informazioni già disponibili nell'Anagrafe tributaria o a dati trasmessi da terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, a meno che la richiesta riguardi:

- * la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti in Anagrafe;
- * elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

Nuovo termine dichiarazione Imu

Slitta al 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare, **il termine per presentare la dichiarazione Imu/Tasi**. Inoltre viene eliminato l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu per beneficiare della riduzione del 50% sulle case concesse in comodato gratuito, ai figli o ai genitori.

Novità anche in tema di riduzione dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato. In sede di conversione è stato modificato il comma 6-bis dell'art. 13, D.L. n. 201/2011 prevedendo, l'esonero dalla presentazione della dichiarazione IMU nonché di qualsiasi altra comunicazione, per beneficiare dell'aliquota ridotta IMU per gli immobili locati a canone concordato.

I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sono esenti dalla Tasi a decorrere dal 1° gennaio 2022. L'esenzione, valida per gli immobili non locati, interessa solamente quelle imprese che, con organizzazione e mezzi propri, o tramite appalto, hanno effettivamente edificato l'immobile.

In sede di conversione è stato rivisto l'aumento della deducibilità dal reddito d'impresa/lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%). La deduzione si applica nella misura del 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Dal 2023 si dovrebbe raggiungere la piena deducibilità.

Proroga dei versamenti al 30 settembre

Buone notizie per i professionisti, ditte e società che rientrano nell'ambito di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In sede di conversione, sono stati **posticipati al 30 settembre** i termini per i versamenti risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi** e per quelli in materia di **imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva**, che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019.

La proroga si estende anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società associazioni/ imprese "interessate" dagli ISA.

Per poter beneficiare della proroga, secondo le precisazioni della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64 del 28 giugno 2019, non assume rilevanza il fatto che il contribuente applichi il proprio indice di riferimento.

SETTEMBRE 2019								
AGO 19	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	OTT 19
GEO 1								MAR 1
VEN 2								MER 2
SAB 3								GIO 3
DOM 4								VEN 4
LUN 5								SAB 5
MAR 6								DOM 6
MER 7								LUN 7
GIO 8								MAR 8
VEN 9								MER 9
SAB 10								GIO 10
DOM 11							1	VEN 11
LUN 12	2	3	4	5	6	7	8	SAB 12
MAR 13								DOM 13
MER 14								LUN 14
GIO 15	9	10	11	12	13	14	15	MAR 15
VEN 16								MER 16
SAB 17								GIO 17
DOM 18								VEN 18
LUN 19	16	17	18	19	20	21	22	SAB 19
MAR 20								DOM 20
MER 21								LUN 21
GIO 22								MAR 22
VEN 23								MER 23
SAB 24								GIO 24
DOM 25								VEN 25
LUN 26								SAB 26
MAR 27								DOM 27
MER 28								LUN 28
GIO 29								MAR 29
VEN 30								MER 30
SAB 31	30							GIO 31



Di conseguenza, la stessa può essere usufruita anche dai contribuenti che adottano il regime forfettario/dei minimi, o determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari.

In sede di conversione, con l'aggiunta del comma 4-bis all'art. 9-bis, D.L. n. 50/2017, al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti, ed evitare errori in fase dichiarativa, nei modelli ISA non possono essere richiesti dati già contenuti in altri quadri della dichiarazione dei redditi. L'Agenzia rende disponibili, all'interno dell'area riservata del proprio sito Internet, i dati in suo possesso utili per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA. La disposizione è applicabile dal 2020.

Super ammortamento

È stata confermata la misura sul **super ammortamento** per gli **investimenti** in beni materiali strumentali nuovi effettuati **dal 1° aprile al 31 dicembre 2019**, o posti in essere entro il 30 giugno 2020, a condizione che alla data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Ai fini delle imposte sui redditi, per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, è prevista una maggiorazione del costo di acquisto del 30%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, e quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico.

Mini-Ires

Ancora più favorevole è la riduzione progressiva delle aliquote Ires per le imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni. La misura prevede l'abbassamento dell'aliquota graduale, che va dal 22,5% per l'anno di imposta 2019, al 21,5% per il 2020, al 21% per il 2021, al 20,5% al 2022, fino al 20% dal 2023, sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto a esclusione delle banche.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc/sas in contabilità ordinaria.

Novità per le locazioni

Fra le novità in sede di conversione, vi è stata l'**abrogazione della sanzione** prevista per la mancata comunicazione della **proroga della cedolare secca**. L'articolo 3, comma 3, del D.Lgs n. 23/2011 prevedeva che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale era stata esercitata l'opzione della cedolare secca, entro trenta giorni scattava la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Con la modifica **l'obbligo della comunicazione della proroga della cedolare e la relativa sanzione sono soppressi**.

Sempre in tema di locazioni, viene previsto che per i **contratti di affitto** di immobili ad uso abitativo **stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020**, si potrà essere **esonerati dalla tassazione delle somme non corrisposte dal locatore**, senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, essendo sufficiente l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità.

Novità anche per gli **affitti brevi** per i quali è stata prevista l'istituzione di una banca dati pubblica delle strutture ricettive e degli immobili destinati a tali locazioni.

Ogni locazione breve dovrà essere identificata mediante un codice, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi. Il codice dovrà essere usato e pubblicato anche dai gestori dei portali internet e dagli agenti immobiliari.

L'inosservanza di tale obbligo comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 500 euro a un massimo di 5mila euro con raddoppio degli importi in caso di reiterazione della violazione.

Semplificato il Patent box

Il patent box, ovvero la tassazione agevolata sui redditi che scaturisce dall'utilizzo di alcuni beni immateriali, avrà un iter più semplice e veloce.

I contribuenti interessati a tale regime opzionale, possono determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile, in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, predisponendo idonea documentazione con le informazioni necessarie alla determinazione del beneficio e dandone comunicazione alla stessa Agenzia.

A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto sulla crescita, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo, possono scegliere di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla determinazione in un'ideale documentazione predisposta secondo quanto sarà previsto da un futuro provvedimento della stessa Agenzia.

I soggetti che esercitano l'opzione, ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e nei due periodi d'imposta successivi.

La sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, in caso di accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

L'opzione può essere esercitata anche da coloro che hanno già attivato una procedura per concludere un accordo con l'Agenzia delle Entrate, e lo stesso non si è concluso o se si è data comunicazione all'Agenzia della volontà di rinunciare alla procedura.





Esteso il termine di emissione

In sede di conversione con la modifica dell'art. 21, DPR n. 633/72, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura elettronica va emessa entro 12 giorni (anziché 10) dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72.

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, è confermata l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal D.M. del 24.12.93. Per il calcolo dell'imposta di bollo, in base ai dati indicati nelle fatture inviate allo SDI, l'Agenzia delle Entrate integra le fatture che non recano l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta con procedure automatizzate.

Da lato degli adempimenti, i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio potranno effettuare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre all'interno della dichiarazione annuale IVA, si eviterà così un doppio adempimento.

Riapertura rottamazione-ter e "saldo e stralcio"

Con una disposizione tanto attesa, il decreto crescita ha riaperto i termini per aderire alla definizione agevolata 2018, la cosiddetta "rottamazione-ter" delle cartelle e al "saldo e stralcio". La nuova scadenza è fissata al 31 luglio 2019. La riapertura dei termini riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla "rottamazione-ter" presentate entro lo scorso 30 aprile.

E' ancora possibile aderire alla "rottamazione-ter" esclusivamente per i debiti che non siano stati inseriti in una precedente domanda di adesione alla "rottamazione-ter" o al "Saldo e stralcio", presentata entro lo scorso 30 aprile 2019. Per aderire alla definizione agevolata è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l'apposita dichiarazione di adesione scegliendo tra diverse modalità: online, PEC e allo sportello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

L'Agente della Riscossione, entro il 31 ottobre 2019, comunicherà l'ammontare delle somme complessivamente dovute e delle singole rate, nonché il giorno e mese di scadenza delle stesse.

Sul tema è confermato che gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) possono disporre l'esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dal 2000 al 2017 dagli Enti/Concessionari della riscossione di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446/97. In pratica la rottamazione-ter viene estesa alle entrate locali. In particolare, gli Enti territoriali possono stabilire l'esclusione delle sanzioni dalle predette entrate, prevedendo:

- * il numero di rate e relativa scadenza (non oltre il 30 settembre 2021);
- * le modalità di accesso alla definizione agevolata;
- * i termini per presentare l'istanza;
- * il termine entro il quale devono trasmettere ai debitori la comunicazione contenente l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata e delle singole rate con la relativa scadenza.

Gli stessi enti devono dare notizia dell'adozione dell'atto (esclusione delle sanzioni) mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

Modifiche al regime forfettario

Modifiche anche al regime forfettario, con la conferma della previsione per i contribuenti che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, di operare obbligatoriamente le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73. In deroga allo statuo del contribuente la disposizione, è applicabile dal 1° gennaio 2019.

I soggetti forfettari in qualità di **sostituti d'imposta devono trattenere in 3 rate di pari importo l'ammontare delle ritenute** sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro i termini di cui all'art. 8, DPR n. 602/73 (16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).





Adempimenti nel periodo di chiusura uffici

Si comunica che gli uffici dell'**UNIONE ARTIGIANI** rimarranno chiusi:
DAL 12 AL 30 AGOSTO 2019 COMPRESI.

Pertanto, non sarà attivo il servizio di trasmissione telematica inerente: alle denunce d'infortuni e malattie professionali, alle assunzioni, cessazioni, e trasformazioni dei contratti di lavoro dei dipendenti.

Nell'avvertire che l'**obbligo di invio della denuncia d'infortunio o malattia professionale rimane in capo al datore di lavoro**, si ritiene utile fornire una sintesi delle istruzioni, per consentire all'azienda di procedere autonomamente all'invio della denuncia al verificarsi di eventi sopra indicati, durante il periodo di chiusura uffici.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Inail (all'Autorità di Pubblica Sicurezza (P.S.) ne è stato previsto l'esonero dal 22/03/16) gli infortuni, la cui prognosi superi i tre giorni, occorsi ai lavoratori dipendenti e ai prestatori d'opera (co.co.pro. co.co.co. collaboratori familiari, soci, ecc.). Dal 01/07/2013 la denuncia va inviata all'Inail solo telematicamente, entro due giorni dal ricevimento del certificato medico.

Adempimenti del datore di lavoro:

* deve presentare all'Inail (che trasmetterà direttamente all'Autorità di Pubblica Sicurezza copia della denuncia d'infortunio) la **denuncia di infortunio entro 2 giorni** dalla data in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi superiore a 3 giorni. Nel caso in cui si venga a conoscenza dell'infortunio e il dipendente sia impossibilitato a consegnare al datore di lavoro il certificato è consigliabile provvedere all'invio della denuncia entro 2 giorni. Non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio di **durata inferiore a tre giorni**; però, se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, la denuncia deve essere inviata entro 2 giorni dalla ricezione del secondo certificato. In merito si precisa che con decorrenza dal 12 ottobre 2017 è in vigore l'obbligo per tutti i datori di lavoro di comunicare in via telematica all'Inail i dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. La segnalazione ai fini statistici deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico poiché il mancato rispetto dei termini previsti determina l'applicazione di sanzioni amministrative di seguito specificate;

* qualora i dati salariali non siano disponibili all'atto della denuncia, dovranno essere comunicati successivamente;

* in caso di infortunio che abbia comportato **la morte o il pericolo di morte**, la denuncia deve essere effettuata all'Inail **con telegramma entro 24 ore dall'infortunio** (all'Autorità di P.S. entro due giorni dal verificarsi dell'evento);

* se il termine di presentazione della denuncia coincide con un giorno festivo, il medesimo slitta al primo giorno successivo non festivo, mentre se coincide con la giornata del sabato la denuncia deve comunque essere presentata;

la denuncia va effettuata indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Si ricorda che **il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro** di qualsiasi infortunio gli sia accaduto, anche se di lieve entità.

Sanzioni:

il datore di lavoro che non invia la denuncia di infortunio entro i termini previsti o la invia in ritardo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.096,00 ad un massimo di euro 4.932,00, mentre nel caso di mancato o ritardato invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno ai fini statistici e informativi è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.

La sanzione prevista negli importi indicati viene applicata sia dall'Inail sia dall'Autorità di P.S..

ADEMPIMENTI NEL PERIODO DI CHIUSURA UFFICI

In caso di infortuni sul lavoro, occorre accedere al sito dell'Inail (www.inail.it) (e previa registrazione per aver accesso alla procedura on line), cliccare sul lato sx **denuncia d'infortunio** e procedere alla compilazione del **modulo d'infortunio, presente in rete, e al suo invio per via telematica, seguendo le procedure contenute nel sito Inail.**

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile l'invio telematico (per errori del sito), occorre scaricare il modello dal sito e inviarlo via pec. (entro il 2° giorno dalla data della ricezione del certificato di infortunio - entro 24 ore dalla ricezione del certificato nel caso di morte o pericolo di morte) - l'Inail richiede che a detta denuncia venga allegata copia della videata del proprio sito che evidenzia l'errore di trasmissione o comunque l'interruzione della procedura.

Si ricorda che non è più previsto:

- * l'obbligo di trasmettere copia della denuncia d'infortunio all'autorità di Pubblica Sicurezza (Sindaco o Commissariato di Polizia ove esistente nel Comune), poiché vi provvede l'Inail tramite la procedura telematica;
- * l'obbligo di tenuta del registro infortuni e di conseguenza la relativa annotazione degli stessi;
- * l'obbligo di allegare il certificato di infortunio.

Stante gli obblighi sopra riassunti e nonostante ad oggi non ci sia una comunicazione ufficiale dell'INAIL in merito (a differenza degli anni precedenti), "si ritiene" che come in passato l'**INAIL nel mese di Agosto dovrebbe accettare anche le denunce cartacee di infortunio compilate sui modelli allegati (Mod. 4 bis R A). Quindi dopo aver compilato il modello, indicando almeno i dati essenziali** delle sezioni: lavoratore, datore di lavoro, descrizione dell'infortunio e firma **inviare all'Inail copia scansionata del modulo tramite Pec al seguente indirizzo: bergamo@postacert.inail.it**

Al medesimo indirizzo Pec, si ritiene debba essere inviato il Mod. 4 bis - bis Prest. Per la comunicazione statistica riguardante gli infortuni di almeno un giorno e non superiori a 3 giorni escluso quello dell'infortunio.

Ricordarsi alla riapertura degli uffici di farne avere copia all'ufficio paghe della scrivente.

Nel caso di ricezione di certificato di malattia professionale e/o richiesta Inail di denuncia malattia professionale, vige l'obbligo di provvedere (entro 5 giorni) all'invio della denuncia telematica. Per quanto sopra esposto, anche per essa si può provvedere compilando l'allegato Mod. 101 R A, cataceo ed inviarlo tramite Pec solo all'Inail.

IN CASO DI ASSUNZIONE DI DIPENDENTI

Solo durante il periodo di chiusura uffici per ferie della scrivente, il datore di lavoro che avesse la improrogabile necessità di effettuare l'assunzione di un dipendente dovrà comunicare tale assunzione con il modulo URG (allegato) ed inviarlo tramite fax all' 848800131 del Ministero del Lavoro, **almeno il giorno prima della data di inizio del rapporto di lavoro**. La comunicazione dovrà essere completata, con urgenza, con l'invio telematico del modello unificato LAV al fine di evitare possibili contestazioni e pesanti sanzioni in materia di lavoro.

Ricordarsi, alla riapertura dell'ufficio paghe, di trasmettere copia del fax e relativa ricevuta d'invio per consentire l'urgente invio del modulo UNILAV telematico.

Nei prossimi giorni verrà inviata a tutti gli associati una circolare dove saranno messi a disposizione i modelli da compilare in caso di necessità.

Unione Artigiani auguri a tutti i propri associati Buone Ferie.

ARTIGIANFIDI

B e r g a m o

CREDITO GARANTITO E AGEVOLATO ARTIGIANFIDI

Artigianfidi opera in simbiosi con l'Unione Artigiani e favorisce lo sviluppo delle piccole aziende, delle imprese artigiane e non solo, promuovendo e garantendo finanziamenti a condizioni privilegiate.



Siamo entrati con i grandi senza cambiare i valori dei nostri progetti.

"Concediamo privilegi non di casta ma di merito"

- Importi garantiti fino a 1.000.000,00 di euro
- Tassi inferiori alla media di mercato
- Disponibili sul conto in solo due settimane
- Restituzione a scadenza flessibile nel medio termine



L'ARTIGIANO: ARTE, INGEGNO E LABORIOSITÀ

Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di CALUSCO D'ADDA
Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di CHIUDUNO
Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO
Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE
Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

Delegazione di COLOGNO AL SERIO
Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di DALMINE
Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

Delegazione di GAZZANIGA
Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

Delegazione di LOVERE
Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

Delegazione di PIAZZA BREMBANA
Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA
P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57
Palosco - Via IV Novembre, 13

Delegazione di TREVIGLIO
Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO
Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Anche sui social:



@ArtigianiBg



@ArtigianiBg

BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457

...all'ingresso della Bergamo che produce...

unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it/contatti

DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici

Il Presidente Villa incontra il Senatore Sacconi

Lo scorso Mercoledì 26 Giugno si è tenuta a Collecchio (PR) l'Assemblea Generale del GIA (Gruppo Imprese Artigiane) aderente ad Assoartigiani, durante la quale si è affrontato il delicato tema della trasformazione del mercato del lavoro e di quali sono le prospettive per le PMI (Piccole Medio Imprese). Molto interessante è stato il dialogo con il Senatore Maurizio Sacconi, già Ministro del lavoro.



LA TRASFORMAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO: quali prospettive per le PMI
dialogo con il Sen. Maurizio Sacconi, già Ministro del lavoro



Il Questore in visita

Lo scorso 20 Giugno Unione Artigiani ha avuto il piacere di avere in visita il Questore di Bergamo, **Maurizio Auriemma**.



Assemblea Annuale

Si è tenuta lo scorso mese di Giugno, l'Assemblea annuale di Unione Artigiani durante la quale è stato approvato il bilancio 2018.



Assoartigiani - assemblea straordinaria

Lo scorso Giovedì 18 Luglio, a Roma, presso la sede di Confindustria si è tenuta l'**Assemblea straordinaria e ordinaria** di **Assoartigiani** per l'anno 2019.

Durante i lavori sono state approvate importanti novità per il futuro assetto e per l'operatività di Assoartigiani. E' stato adeguato lo statuto ad alcune previsioni della riforma Pesenti e Mansi: tutte le cariche avranno ora una durata di 4 anni; è stato approvato il rendiconto 2018, sono stati definiti i contributi associativi per l'anno 2020 e sono state attivate nuove convenzioni per gli associati.

In occasione della prossima Assemblea ordinaria 2020 si darà inizio al rinnovo degli organi per ricomporre il vertice secondo le nuove disposizioni statutarie.

Confermati gli attuali vertici dell'Associazione:

Comitato di Presidenza:

Presidente: Remigio Villa;

Vice Presidenti:

Andrea Fabianelli
Giuseppe Iotti
Marco Martinelli
Angelo Carlini

Vincenzo Cinieri
Silvio Sarno
Damiana Campion
Luigino Peggiani

Membri di diritto (Consiglio Generale):

Angelo Carlini
Damiana Campion
Vincenzo Cinieri
Giuseppe Bruno
Stefano Scaglia
Riccardo Podda
Lorenzo Riva

Giuseppe Roggiu
Andrea Prete
Giulio Grossi
Valter Caiumi
Giuseppe Iotti
Luigino Peggiani
Remigio Villa

Revisori Contabili:

Effettivi:

Presidente: Corrado Cavallini
Marco Dal Borgo, Sara Imberti;

Supplenti: Santo Cambianica, Edoardo Dossena.

Collegio dei Probiviri:

Ferdinando Bertino,
Gianfranco Ceci,
Michele Vittorio Pignacca,
Gianfranco Cesari,
Sergio Panseri.

